

La circolare dell'Agenzia delimita il perimetro dell'applicazione delle norme Dac6

Esenti gli accordi con il fisco

Non rientrano tra gli schemi elusivi da comunicare

DI ROSA BIANCOLLI
E ANDREA MILLANI

Non è schema elusivo l'attività di preparazione di un accordo con il fisco. La predisposizione di analisi economiche o di benchmark, nonché della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento, così come altre rilevanti attività, tra cui le istanze di Map (procedure amichevoli internazionali) o di Apa (accordi preventivi fiscali) per contrastare la doppia imposizione, sono tutte attività che, se svolte da un intermediario che non ha promosso il meccanismo transfrontaliero, non sono rilevanti ai fini delle comunicazioni introdotte dalla normativa DAC 6 (Direttiva 2018/822/UE, recepita in Italia con il dlgs 100/2020 e dm del 17/11/2020).

Questo è uno chiarimenti contenuti nella circolare 2/e del 10 febbraio scorso, con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi indirizzi sulla nuova complessa normativa di matrice europea. Il citato documento esplicativo è stato pubblicato in versione definitiva dopo che la sua bozza era stata posta in consultazione fino al 15 gennaio 2021. La circolare ha quindi inglobato «i principi indispensabili», suggeriti dai numerosi contributi pervenuti, anche se con la sua pubblicazione non sono stati affatto esauriti tutti i quesiti sollevati dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione.

Oltre a quanto già anticipato in tema di attività non rilevanti ai fini DAC 6 e specificamente rivolto agli intermediari (ossia i professionisti, o gli intermediari finanziari/bancari che promuovono o forniscono servizi con riferimento

al meccanismo transfrontaliero), il documento definitivo contiene una variegata serie di precisazioni, che coinvolgono sia gli aspetti soggettivi, sia gli aspetti oggettivi della disciplina.

Tra le tante, è degna di nota una correzione apportata al concetto di «meccanismo transfrontaliero», inteso come schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere. Inizialmente, l'Agenzia aveva definito le «giurisdizioni estere» limitandole agli Stati Ue e a quelli extra Ue che avessero concluso un accordo per lo scambio di informazioni raccolte in sede DAC 6. Successivamente, la circolare ha incluso ogni giurisdizione estera, in modo da garantire la più ampia applicazione della nuova normativa.

Inoltre, l'Agenzia ha rivisto i chiarimenti forniti sui vari hallmarks (o elementi distintivi), che devono sussistere affinché il meccanismo transfrontaliero abbia un potenziale requisito di aggressività fiscale, che ne comporti la comunicazione. Tra le numerose integrazioni, si segnala quanto precisato con riferimento al concetto di ebit, rilevante in caso di applicazione del c.d. hallmark E.3. Tale elemento distintivo viene in rilievo ogniqualvolta a seguito di un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, ne derivi una previsione annuale di riduzione dell'EBIT del cedente, nel triennio successivo, inferiore al 50 per cento della previsione annuale dell'Ebit che sarebbe stato conseguito in mancanza di tale trasferimento. Nella circolare, e con specifico riferimento alle società di capitale, l'Agenzia ha chiarito che, per

esigenze di semplificazione, ai fini della determinazione dell'ebit si assume il risultato operativo, così come determinato ai fini della normativa Irap, senza tuttavia considerare le specifiche esclusioni previste per il calcolo dell'imposta regionale (spese del personale, svalutazione dei crediti, accantonamenti per rischi). Pertanto, le imprese industriali e commerciali dovranno fare riferimento alla voce A-B del conto economico, redatto secondo i corretti principi contabili.

In ultimo, si segnala una rilevante integrazione operata nella versione definitiva della commentata circolare e tesa a ricollegare il contenuto del provvedimento del 26 novembre 2020 del direttore dell'Agenzia delle entrate e la normativa DAC 6, per quanto attiene ai profili sanzionatori. In merito, il citato provvedimento direttoriale aveva specificato la possibilità di effettuare comunicazioni integrative e/o sostitutive, nel caso in cui i soggetti commettessero errori o omissioni in sede di trasmissione incompleta o inesatta delle informazioni. La circolare ha ora chiarito che le comunicazioni rettificative, presentate nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine, non vanno esenti da sanzione, ma scontano una sanzione dimezzata, da € 500 a € 5.250.

—© Riproduzione riservata—

